

Imposta di scopo – Modifiche del D.L. 16/2012 e Nuova disciplina

3 Maggio 2012

L'art.4, co.1-*quater*, del D.L. 16/2012, convertito, con modificazioni, nella legge 44/2012^[1] ("decreto semplificazioni fiscali"), interviene sulla **disciplina dell'imposta di scopo** (cd. IS COP), introdotta dall'art.1, co. 145-151, della legge 296/2006 (Finanziaria 2007) e successivamente integrata dall'art.6 del D.Lgs. 23/2011 ("decreto sul federalismo municipale").

Originariamente, l'IS COP si configurava come un' "addizionale all'ICI" (aliquota dello 0,5 per mille, sulla medesima base imponibile di questa), applicabile sino ad un massimo di 5 anni e destinata al finanziamento parziale (sino al 30%) di determinate opere pubbliche^[2]. In caso di mancato avvio dell'opera nei 2 anni successivi alla data prevista dal progetto esecutivo, i Comuni dovevano rimborsare quanto versato dai contribuenti entro i 2 anni successivi.

In materia è intervenuto il "decreto sul federalismo fiscale" che ha previsto la riforma del tributo da attuare, entro il 31 ottobre 2011, mediante regolamento governativo^[3], d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei seguenti criteri:

- individuazione di ulteriori tipologie di opere pubbliche finanziabili mediante il tributo, rispetto a quelle originariamente previste;
- aumento, sino a 10 anni, della durata massima di applicazione del tributo (a differenza dei 5 anni previsti dalla Finanziaria 2007);
- possibilità che il gettito dell'imposta finanzia per l'intero l'opera da realizzare.

Di fatto, tale riforma non è stata mai attuata, per la mancata emanazione del regolamento governativo.

Le modifiche da ultimo apportate dal D.L. 16/2012 riguardano:

- la base imponibile, che viene ora agganciata all'IMU^[4] al posto dell'ICI (con applicazione, quindi, dei coefficienti catastali "rivalutati");
- l'abrogazione del riferimento all'emanazione di un regolamento governativo per attuare la riforma prevista dal decreto sul federalismo fiscale.

Pertanto, è ora riconosciuta ai singoli Comuni la facoltà di introdurre direttamente (senza attendere un provvedimento statale) l'IS COP che potrà avere le seguenti caratteristiche:

- **aliquota massima dello 0,5 per mille, da applicare sulla base imponibile IMU;**
- **estensione delle opere finanziabili, da individuare discrezionalmente da parte del Comune nel regolamento istitutivo;**
- **finanziamento sino al 100% dell'opera;**
- **durata dell'applicazione sino ad un massimo di 10 anni.**

Inoltre, viene confermato il rimborso dell'imposta in caso di mancato avvio dell'opera entro 2 anni dalla data prevista dal progetto esecutivo.

I Comuni che, al 2012, hanno già introdotto l'IS COP possono adottare regolamenti correttivi necessari per l'adeguamento alle nuove disposizioni.

Questo l'**elenco dei 20 Comuni** che, **ad oggi**, risultano aver **introdotto l'imposta** (come riportato dal Dipartimento delle Finanze sul proprio sito internet).

comune	prov	aliquota	spesa %	anni di vigenza	anno di istituzione
☐ Bastia Umbra	PG	0,5	30	5	2008
☐ Belluno	BL	0,25	30	3	2007
☐ Castellabate	SA	0,5	30	5	2007

Cinto Caomaggiore	VE	0,5	30	5 3	2007
Lauro	AV	0,5	24	5	2007
Matelica	MC	0,5	30	5	2007
Melilli	SR	0,5	30	5 2	2007
Misano Adriatico	RN	0,5	30	5	2007
Morciano di Romagna	RN	0,5	30	5	2007
Morfasso (*)	PC	0,5	4,74	1	2007
Nocera Terinese	CZ	0,5	30	5	2008
Occhiobello	RO	0,5	17	5	2007
Ponte di Legno	BS	0,5	30	5	2007
Posina	VI	0,5	30	5	2007
Povegliano Veronese	VR	0,5	21	5	2007
Rimini	RN	0,5	30	5	2007
Rivisonoli	AQ	0,4	30	5	2007
Soverato	CZ	0,5	30	2	2007
Temù	BS	0,5	30	5	2007
Vignola	MO	0,5	30	5	2007

(*) Per il comune di Morfasso l'applicazione dell'IscoP è limitata al solo anno 2007.

A tal riguardo, con il **Comunicato Stampa n.54 del 23 aprile 2012** il Ministero dell'economia e finanze, ripercorrendo le modifiche alla disciplina dell'ISCOP intervenute dal 2007 ad oggi, ha precisato che le novità introdotte dal "decreto semplificazioni fiscali" sono «dirette esclusivamente a coordinarla con quella della nuova IMU, che ha sostituito l'ICI».

Tale precisazione, a parere dell'ANCE, conferma di fatto la natura formale e sostanziale dell'ISCOP quale vera e propria addizionale alla nuova IMU, come prima operava per l'ICI.

è evidente, quindi, come l'imposta di scopo sia uno strumento in mano ai Comuni per reperire risorse dirette a finanziare specifiche opere pubbliche. Tuttavia, la stessa comporta un ulteriore incremento della pressione fiscale sugli immobili, ponendo a carico dei proprietari il finanziamento delle opere.

^[1] La legge 26 aprile 2012, n. 44, di conversione del D.L. 16/2012 è stata pubblicata sul S.O. n.85 alla Gazzetta Ufficiale n.99 del 28 aprile 2012.

[2] In particolare, le opere finanziabili erano:

- a) opere per il trasporto pubblico urbano;
- b) opere viarie, con l'esclusione della manutenzione straordinaria ed ordinaria delle opere esistenti;
- c) opere particolarmente significative di arredo urbano e di maggior decoro dei luoghi;
- d) opere di risistemazione di aree dedicate a parchi e giardini;
- e) opere di realizzazione di parcheggi pubblici;
- f) opere di restauro;
- g) opere di conservazione dei beni artistici e architettonici;
- h) opere relative a nuovi spazi per eventi e attività culturali, allestimenti museali e biblioteche;
- i) opere di realizzazione e manutenzione straordinaria dell'edilizia scolastica.

[3] Ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 400/1988.

^[4] Cfr. art.13 D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, nella legge 214/2011, che ha anticipato al 2012 l'applicazione dell'imposta, in via sperimentale. Cfr. anche gli artt.8-9 del D.Lgs. 23/2011.

